



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il Tribunale di Alessandria**

**DIRETTIVA N. 11/18**

Prot. n. **1655/18**

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati – avv.Monti  
e p.c. ai magistrati dell'ufficio  
e p.c. ai responsabili delle aliquote della sezione di polizia giudiziaria

**Oggetto: remissione delle querele e relative accettazioni**

*In riferimento all'oggetto, mi è stato da tempo rappresentato dai colleghi e dai responsabili delle aliquote della sezione di p.g. che gli avvocati del foro di Alessandria – ma non solo – si presentano frequentemente al personale delle aliquote per formalizzare la remissione della querela o l'accettazione della remissione, spesso in compagnia dell'assistito o degli assistiti, ovvero muniti di procura speciale.*

*Tali incombenenti comportano la sospensione delle attività delegate dal pubblico ministero, anche per un apprezzabile lasso di tempo, in media un'ora (identificazione, verbalizzazione, trasmissione all'ufficio procedente, inserimento dati allo SDI etc.).*

*In effetti, la remissione della querela o la relativa accettazione possono essere formalizzate – come noto – dinanzi all'autorità giudiziaria procedente, ai sensi dell'art. 340 del codice di rito, personalmente – con firma autenticata o previa identificazione da parte del pubblico ufficiale ricevente – o anche a mezzo di procuratore speciale: pertanto, anche con il semplice deposito in segreteria, o con l'inoltro all'ufficio, a mezzo raccomandata e con firma autenticata, della relativa dichiarazione.*

*Per altro verso, non può non rimarcarsi come – se è vero che nella sezione di p.g. vi sono "ufficiali di polizia giudiziaria" dinanzi ai quali è certamente consentito formalizzare l'atto – il personale della sezione vanta una precisa peculiarità, che è quello di dipendere direttamente e strettamente dal pubblico ministero, che "ne dispone" essenzialmente per l'attività di polizia giudiziaria da esso delegata, che non può essere distolto dall'attività di polizia giudiziaria – di cui sia stato incaricato – se non per disposizione del magistrato dal quale dipende (artt. 58, 59 c.p.p., 10 disp. att. c.p.p.).*

*Pertanto, si chiede la sensibile e sempre apprezzata collaborazione degli avvocati del foro affinché le remissioni e le accettazioni delle remissioni delle querele siano effettuate con deposito dei relativi atti – già redatti – in segreteria, ovvero presso i servizi di polizia giudiziaria esterni alla Procura, salvo i casi, singolarmente rappresentati, di assoluta urgenza, i quali saranno sottoposti, volta per volta, al vaglio del Procuratore della Repubblica.*

*Sul punto, richiamo anche l'ordine di servizio n. 4/06 del 20 settembre 2006, a firma del dr. Di Lecce, che allego.*


*Ringrazio come sempre per lo spirito di collaborazione e saluto cordialmente.*

Alessandria, 31 maggio 2018

Il Procuratore Aggiunto

Dr. Tiziano Masini

1





# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Alessandria

ordine di servizio n.4/06

Il Procuratore della Repubblica,  
visti i propri provvedimenti organizzativi adottati a seguito delle ultime modifiche dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo effettivamente in servizio presso la Procura,  
ritenuto che, ferme restando per il momento le individuazioni di alcune aree specialistiche in relazione alla natura dei reati ipotizzati, occorre provvedere ad una parziale revisione dei criteri ora seguiti per la distribuzione delle deleghe di indagini tra le tre aliquote che compongono la Sezione di P.G. della Procura ed i due vigili urbani applicati alla Procura stessa,  
sentiti in proposito i magistrati assegnati all'Ufficio ed i responsabili delle dette aliquote,

dispone

che i sostituti procuratori Poma, Ghio e Trentini abbiano come aliquota di riferimento quella dei Carabinieri,  
che i sostituti procuratori Puppo, Crupi e Vona abbiano come aliquota di riferimento quella della P.S.,  
che tutti i magistrati dell'ufficio abbiano come aliquota di riferimento quella della G.d.F. per i soli procedimenti relativi a reati di natura patrimoniale o fiscale per i quali siano necessarie le specifiche competenze della stessa,  
che i vigili urbani continuino a seguire i procedimenti di competenza del G.d.P. e quelli che verranno assegnati ai V.P.O.,  
che il procuratore possa avvalersi di tutte le articolazioni della Sezione e dei Vigili Urbani applicati in base a valutazioni di specifica opportunità;  
che restino naturalmente assegnate agli attuali delegati le deleghe già conferite;

conferma

il criterio già seguito per la distribuzione delle deleghe di indagini o attività provenienti dai giudici del Tribunale di Alessandria, che verranno assegnate alla aliquota P.S. o Carabinieri a seconda che il magistrato di turno esterno al momento del loro pervenimento faccia riferimento all'una o agli altri;

ribadisce

che la Sezione di P.G. della Procura non deve svolgere, se non in casi eccezionali, attività di ricezione di denunce od esposti presentati direttamente da privati (questi dovranno essere depositati presso l'ufficio ricezione atti della Procura o presso gli uffici di P.G. largamente presenti sul territorio);

invita

i responsabili delle aliquote Carabinieri e P.S. a verificare con i rispettivi magistrati di riferimento la efficacia e validità di eventuali prassi già seguite al fine di conservarle, modificarle o sperimentarne altre al fine di rendere da un lato più produttivo il rapporto diretto tra i P.M. ed i singoli ufficiali di P.G. e dall'altro di favorire, almeno tendenzialmente una qualche ripartizione per attività (tenendo conto del fatto che in linea di massima non dovrebbero pervenire più alla Sezione deleghe relative a reati previsti da leggi speciali) all'interno delle singole aliquote;

restano

si riserva

di verificare i risultati ottenuti attraverso periodi e frequenti incontri con i responsabili delle tre aliquote e dei Vigili Urbani;

Alessandria, 20 settembre '06

Il Procuratore della Repubblica  
Dr. Michele Di Lecce